Gazzetta ufficiale L 251

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno

5 ottobre 2018

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione** [1] 1

★ **Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312)** [1] 13

★ **Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina** [1] 19

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** 22

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1484 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 24

DECISIONI

★ **Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)** 25

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Decisione (UE) 2018/1486 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee** 28

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 33

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1480 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ([1]), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5, e l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2) All'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(3) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio ([2]) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1º giugno 2015. Di conseguenza, l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione ([4]) onde eliminare la tabella 3.2. Tale modifica è entrata in vigore il 1º giugno 2017. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato ulteriormente dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione ([5]) al fine di sopprimere i riferimenti alla tabella 3.2, di convertire i riferimenti alla tabella 3.1 in riferimenti alla tabella 3 e di sopprimere i riferimenti alle direttive abrogate. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776, la maggior parte di tali modifiche si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 1º giugno 2017, mentre era stato stabilito che le restanti modifiche si sarebbero applicate a decorrere dal 1º dicembre 2018. Tuttavia,

([1]) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
([2]) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
([3]) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).
([5]) Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).

a causa di un errore, nell'articolo 2, paragrafo 2 non sono state elencate due ulteriori modifiche che si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 1º giugno 2017, tra cui in particolare la modifica del nome della tabella, da «Tabella 3.1» a «Tabella 3». L'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/776 dovrebbe pertanto essere modificato per includervi un riferimento a queste due modifiche. Tale correzione, anche se comporta l'applicazione retroattiva delle due modifiche, non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

(4) Il regolamento (UE) 2017/776 ha inoltre modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiungere i valori «stima della tossicità acuta» (STA) nella tabella 3.1 tra le informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura di determinate sostanze ai fini della classificazione delle miscele. La STA introdotta per la nicotina è stata espressa in mg/kg. Al fine di chiarire come debbano essere classificate le miscele contenenti nicotina, la STA per le vie di esposizione orali e cutanee per la nicotina dovrebbe invece essere espressa in «mg/kg di p.c.» ([1]). Le STA per altre tre sostanze, ossia colecalciferolo, 1,2-Diidrossibenzene e pinoxaden, dovrebbero essere espresse nello stesso modo. Inoltre, nel titolo della penultima colonna della tabella 3.1, è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che spieghi il significato dell'abbreviazione «mg/kg di p.c.».

(5) L'allegato del regolamento (UE) 2018/669 ([2]) prevede la traduzione dei nomi delle sostanze figuranti nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, il titolo della seconda colonna della tabella, che attualmente fa riferimento ai «Dati di identificazione internazionale», deve essere modificato per tener conto del fatto che i «dati di identificazione internazionale» perderanno il loro carattere internazionale una volta che il regolamento che prevede la loro traduzione nell'allegato VI sarà applicabile. A fini di coerenza, questa modifica dovrebbe avere effetto quando la traduzione dei nomi nell'allegato VI sarà effettiva. Il nuovo titolo dovrebbe riflettere la terminologia utilizzata nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi a e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove e aggiornate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) Peso corporeo.
([2]) Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
([5]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Articolo 2

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776

Nel regolamento (UE) 2017/776, all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato, il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 1º giugno 2017.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2019.

Il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1º maggio 2020.

In deroga al terzo paragrafo del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1º maggio 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) nella parte 1, l'intestazione del punto 1.1.1.4 è sostituita dalla seguente:

«*Denominazione chimica*»;

2) nella parte 3, la tabella 3.1 è modificata come segue:

a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente: «Denominazione chimica»;

b) il titolo della penultima colonna è sostituito dal seguente: «Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA (*)

(*) Le STA per le vie di esposizione orali e cutanee sono espresse in mg/kg di p. c., che indicano i milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.»

c) la voce corrispondente al numero della sostanza 607-414-00-6 è soppressa;

d) le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 e 614-001-00-4 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«006-044-00-7	isoproturon (ISO); 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	251-835-4	34123-59-6	Carc. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H373 (sangue) H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H373 (sangue) H410		M = 10 M = 10»	
«015-101-00-5	Fosmet (ISO); *S*-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2*H*-isoindol-2-il)metile] *O*,*O*-dimetil fosforoditioato; *O*,*O*-dimetil-*S*-ftalimmidometil fosforoditioato	211-987-4	732-11-6	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361f H332 H301 H370 (sistema nervoso) H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H361f H332 H301 H370 (sistema nervoso) H410		M = 100 M = 100»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplemen-tari		
«016-096-00-2	Tifensulfuron-metile (ISO) 3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoil-sulfamoil)tiofene-2-carbossilato di metile	—	79277-27-3	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 100»	
«017-011-00-1	ipoclorito di sodio, soluzione … % Cl attivo	231-668-3	7681-52-9	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H314 H410	EUH031	M = 10 M = 1 EUH031: C ≥ 5 %	B»
«025-002-00-9	Permanganato di potassio	231-760-3	7722-64-7	Ox. Sol. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H272 H361d H302 H400 H410	GHS03 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H272 H361d H302 H410»			
«603-180-00-4	colecalciferolo; colecalciferolo; vitamina D3	200-673-2	67-97-0	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1	H330 H310 H300 H372	GHS06 GHS08 Dgr	H330 H310 H300 H372		inalazione: STA = 0,05 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 50 mg/kg di p. c. via orale: STA = 35 mg/kg di p. c. STOT RE 1; H372: C ≥ 3 % STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplemen-tari		
«604-014-00-3	clorocresolo; 4-cloro-m-cresolo; 4-cloro-3-metilfenolo	200-431-6	59-50-7	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 STOT SE 3 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H302 H314 H318 H335 H317 H400 H412	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H314 H335 H317 H410		M = 1»	
«604-016-00-4	1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo	204-427-5	120-80-9	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H350 H341 H311 H301 H315 H319	GHS08 GHS06 Dgr	H350 H341 H311 H301 H315 H319		via orale: STA = 300 mg/kg di p. c. via cutanea: STA = 600 mg/kg di p. c.»	
«604-090-00-8	4-*tert*-butilfenolo	202-679-0	98-54-4	Repr. 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 1	H361f H315 H318 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H361f H315 H318 H410		M = 1»	
«605-003-00-6	acetaldeide; etanale	200-836-8	75-07-0	Flam. Liq. 1 Carc. 1B Muta. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H224 H350 H341 H335 H319	GHS02 GHS08 GHS07 Dgr	H224 H350 H341 H335 H319»			
«606-047-00-9	2-benzil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenone	404-360-3	119313-12-1	Repr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H360D H410»			

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-096-00-9	anidride maleica	203-571-6	108-31-6	Acute Tox. 4 STOT RE 1 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A	H302 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H314 H318 H334 H317	GHS07 GHS08 GHS05 Dgr	H302 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H314 H334 H317	EUH071	Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %»	
«607-103-00-5	Anidride succinica	203-570-0	108-30-5	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1	H302 H314 H318 H334 H317	GHS07 GHS05 GHS08 Dgr	H302 H314 H334 H317	EUH071»		
«607-113-00-X	metacrilato di isobutile	202-613-0	97-86-9	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B	H226 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Wng	H226 H335 H315 H317			D»
«607-373-00-4	quizalofop-P-tefurile (ISO); (+/–) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato	414-200-4	200509-41-7	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361fd H302 H373 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361fd H302 H373 H410		M = 1 M = 1»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-167-00-5	massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2*H*-isotiazol-3-one e 2-metil-2*H*-isotiazol-3-one (3:1)	—	55965-84-9	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H310 H301 H314 H317 H410	EUH071	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100	B»
«613-205-00-0	propiconazolo (ISO); (2*RS*,4*RS*;2*RS*,4*SR*)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1*H*-1,2,4-triazolo	262-104-4	60207-90-1	Repr. 1B Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360D H302 H317 H410		M = 1 M = 1»	
«614-001-00-4	nicotina (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il] piridina	200-193-3	54-11-5	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Chronic 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Dgr	H330 H310 H300 H411		inalazione: STA = 0,19 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 70 mg/kg di p. c. via orale: STA = 5 mg/kg di p. c.»	

e) le voci seguenti sono inserite nelle posizioni appropriate, secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3.1:

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«604-094-00-X	Isoeugenolo; [1] (*E*)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo; [2] (*Z*)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo [3]	202-590-7 [1] 227-678-2 [2] 227-633-7 [3]	97-54-1 [1] 5932-68-3 [2] 5912-86-7 [3]	Skin Sens. 1 A	H317	GHS07 Wng	H317		Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,01 %»	
«607-724-00-1	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (1*R*,3*R*)-2,2-dimetil-3-[(1*Z*)-prop-1-en-1-il]ciclopropanocarbossilato; epsilon-metofluthrin	—	240494-71-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H301 H370 (sistema nervoso) H373 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H332 H301 H370 (sistema nervoso) H373 H410		M = 100 M = 100»	
«607-725-00-7	isopropil (2*E*,4*E*,7*S*)-11-metossi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato; *S*-metoprene	—	65733-16-6	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1»	
«607-726-00-2	pinoxaden (ISO); 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-osso-1,2,4,5-tetraidro-7*H*-pirazolo[1,2-d][1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoato	—	243973-20-8	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H361d H332 H302 H319 H335 H317 H400 H412	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H332 H302 H319 H335 H317 H410		inalazione: STA = 4,63 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 1»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-727-00-8	tetrametrina (ISO); 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropancarbossilato di (1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-esaidro-2*H*-isoindol-2-il)metile	231-711-6	7696-12-0	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H410		M = 100 M = 100»	
«607-728-00-3	(1*R-trans*)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2*H*-isoindol-2-il)metile	214-619-0	1166-46-7	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H410		M = 100 M = 100»	
«607-729-00-9	metsulfuron-metile (ISO); metil 2-[(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfammoil]-α-(metanesulfonammido)-*p*-toluato;	—	208465-21-8	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 100»	
«607-730-00-4	spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato	—	148477-71-8	Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 1	H350 H361f H373 H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350 H361f H373 H317 H410		M = 10»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-731-00-X	metil[(4-amminofenil)sulfonil] carbamato di sodio; metil (*EZ*)-sulfanililcarbonimidato di sodio; asulam-sodio	218-953-8	2302-17-2	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 M = 1»	
«607-732-00-5	Acido salicilico	200-712-3	69-72-7	Repr. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H361d H302 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H361d H302 H318»			
«608-068-00-9	flutianil (ISO); (2*Z*)-{[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]tio}[3-(2-metossifenil)-1,3-tiazolidin-2-ilidene]acetonitrile	—	958647-10-4	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09 Wng	H410		M = 100»	
«612-293-00-8	massa di reazione di 1-[2-(2-aminobutossi)etossi]but-2-ilamina e 1-({[2-(2-aminobutossi) etossi]metil}propossi)but-2-ilamina	447-920-2	—	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1	H361f H302 H314 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H361f H302 H314	EUH071»		
«613-326-00-9	2-metilisotiazol-3(2*H*)-one	220-239-6	2682-20-4	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS06 GHS09 Dgr	H330 H311 H301 H314 H317 H410	EUH071	Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1»	

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitto-grammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplemen-tari		
«613-327-00-4	pyroxsulam (ISO); *N*-(5,7-dimetossi[1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidin-2-il)-2-me-tossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonammide	—	422556-08-9	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 100 M = 100»	
«613-328-00-X	1-vinilimidazolo	214-012-0	1072-63-5	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D		Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %»	
«616-224-00-2	amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilin-dol-1-ilsulfonil)-*N*,*N*-dimetil-1*H*-1,2,4-triazolo-1-sulfonam-mide	—	348635-87-0	Carc. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H319 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H319 H410		M = 10 M = 10»	

REGOLAMENTO (UE) 2018/1481 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ([2]) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4) Il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) sono sostanze autorizzate come antiossidanti in una varietà di alimenti, nonché negli aromi alimentari, in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6) A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari ([3]). A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione degli antiossidanti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(7) Il 5 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato di dodecile (E 312) come additivo alimentare ([4]). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato di dodecile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare.

(8) Il 1º ottobre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato d'ottile (E 311) come additivo alimentare ([5]). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato d'ottile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale DGA globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare.

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
([2]) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).
([4]) *EFSA Journal* 2015; 13(5):4086.
([5]) *EFSA Journal* 2015; 13(10):4248.

(9) Il 30 maggio 2017 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sulle sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) ([1]), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nei pareri scientifici sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Nessun operatore commerciale si è tuttavia impegnato a fornire i dati tossicologici richiesti per il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del gallato d'ottile e del gallato di dodecile come additivi alimentari e di conseguenza non è possibile stabilire se tali sostanze soddisfino ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(10) È pertanto opportuno espungere il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(11) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati sia modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(12) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(13) È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 espungendo il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati tossicologici adeguati, la loro inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(14) È opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possano continuare a essere commercializzati.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse.

Articolo 3

Gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al 25 aprile 2019.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en.
([2]) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse;

b) nella parte C, tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera k) «E 310-320: gallati, TBHQ e BHA» è sostituita dalla seguente:

«k) E 310-320: gallato di propile, TBHQ e BHA

Numero E	Denominazione
E 310	Gallato di propile
E 319	Butilidrochinone terziario (TBHQ)
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)»

c) la parte E è così modificata:

1) nella categoria 01.5 (Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo latte in polvere per distributori automatici»

2) nella categoria 02.1 [Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino»

3) nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (2)	Solo grasso per frittura»

4) nella categoria 04.2.5.4 (Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo frutta a guscio trasformata»

5) nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	25	(1)	Solo patate disidratate»

6) nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (*chewing-gum*)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	

7) nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo cereali precotti»

8) nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo cereali precotti»

9) nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo preparati per torte»

10) nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata»

11) nella categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata»

12) nella categoria 12.2.2 (Condimenti), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	200	(1) (13)»	

13) nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo zuppe, minestre e brodi disidratati»

14) nella categoria 12.6 (Salse), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)»	

15) nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo snack a base di cereali»

16) nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)»	

17) nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	

18) nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	

19) nella categoria 17.3 (Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

	«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	

2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), le voci relative agli additivi alimentari E 310, E 311, E 312, E 319 ed E 320 sono sostituite dalle seguenti:

«E 310 E 319	Gallato di propile Butilidrochinone terziario (TBHQ)	Oli essenziali	1 000 mg/kg (gallato di propile, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	Aromi diversi dagli oli essenziali	100 mg/kg ([1]) (gallato di propile) 200 mg/kg ([1]) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi»;

b) nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), la nota a piè di pagina ([1]) è sostituita dalla seguente:

«([1]) Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.».

REGOLAMENTO (UE) 2018/1482 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ([3]) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi a note numerati da 1 a 4.

(5) Le sostanze caffeina [n. FL 16.016] e teobromina [n. FL 16.032] sono elencate con la nota 1, secondo la quale la valutazione di queste sostanze deve essere completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6) Il 31 gennaio 2017 l'Autorità ha completato la valutazione della sicurezza della caffeina [n. FL 16.016] e della teobromina [n. FL 16.032] come sostanze aromatizzanti ([4]) ed ha concluso che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori sulla sicurezza in base ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Le condizioni d'uso già stabilite nell'elenco dell'Unione possono pertanto essere mantenute.

(7) Di conseguenza la caffeina [n. FL 16.016] e la teobromina [n. FL 16.032] dovrebbero figurare nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti come sostanze valutate senza il rimando a una nota attualmente contenuto nelle rispettive voci dell'elenco dell'Unione.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
([2]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
([4]) *EFSA Journal* 2017;15(4):4729.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1. nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.016 è sostituita dalla seguente:

«16.016	caffeina	58-08-2		11741		Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 70 mg/kg. Categoria 3: non oltre 70 mg/kg. Categoria 5: non oltre 100 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 150 mg/kg.		EFSA»

2. nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.032 è sostituita dalla seguente:

«16.032	teobromina	83-67-0				Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 70 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 100 mg/kg.		EFSA»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1483 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2) Il 1º ottobre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

([1]) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«177. STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1484 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ([2]), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ([3]) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2) Sulla base delle offerte ricevute per la venticinquesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 2 ottobre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/1485 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada («ADR») è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne («ADN») è entrato in vigore il 29 febbraio 2008.

(2) L'Unione non è parte contraente dell'ADR o dell'ADN. Tutti gli Stai membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.

(3) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell'ADR. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare un progetto di modifiche di tali allegati. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato amministrativo dell'ADN può adottare progetti di modifiche dei regolamenti allegati all'ADN. Tali proposte di modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le comunica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.

(4) Le modifiche proposte adottate durante il biennio 2016-2018 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN il 1º luglio 2018.

(5) Gli atti proposti sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Tale direttiva stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR, ai regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia («RID») nell'appendice C, della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF») e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati a quella direttiva. A norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare gli allegati di tale direttiva in base al progresso scientifico e tecnico, «specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN».

(6) Le modifiche proposte riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.

([1]) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(7) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN dovrebbe pertanto basarsi sul testo accluso alla presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, si basa sul testo accluso alla presente decisione.

Le modifiche di minore entità delle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La posizione da adottare a nome del'Unione in merito alle modifiche proposte ai regolamenti allegati all'ADN, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, ivi incluse la date o le date della loro entrata in vigore, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Notifica	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1	ECE/TRANS/WP.15/240	C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
2	ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1	C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum (*ripubblicato l'8 giugno 2018*)	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
3	ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1	C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica (*ripubblicata l'8 giugno 2018*)	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
4	ECE/ADN/45	C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell'ADN	Concorda con le modifiche

DECISIONE (UE) 2018/1486 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio ([1]) l'Unione ha firmato l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») ([2]), che è entrato in vigore il 1º settembre 2017.

(2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ([3]) («convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.

(4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1º maggio 2012 e per l'Ucraina il 1º febbraio 2018.

(5) Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.

(7) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.

(8) È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

(9) La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(10) In sede di sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

---

([1]) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

([2]) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

([3]) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito ai sensi dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («sottocomitato doganale») si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

PROGETTO DI

DECISIONE 2018/… DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA

del …

che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26, paragrafo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

(2) L'accordo è entrato in vigore il 1º settembre 2017.

(3) L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite.

(4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ([2]) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(5) L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione ([3]).

(6) L'Unione europea ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012 e per l'Ucraina il 1º febbraio 2018.

(7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
([2]) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
([3]) Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile dal …

Fatto a,

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente

ALLEGATO

Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ([1]) («convenzione»).

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

([1]) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1487 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, la Repubblica d'Austria (Austria) è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale») ([2]). L'applicazione della misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio ([3]) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio ([4]).

(2) La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.

(3) La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA.

(4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

(5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE.

(6) Con lettera dell'11 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Austria, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7) Stando alle informazioni comunicate dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l'attuale applicazione della misura speciale non sono cambiati, ma permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo, la cui durata dovrebbe però essere limitata al 31 dicembre 2021, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura speciale e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8) Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2021, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21).

([3]) Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).

(9) La misura speciale avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT